

**N. 1053/2021 R.G.**



**Tribunale Ordinario di Trani**  
**SEZIONE LAVORO**  
**Il Giudice**

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 445 c.p.c.;

letta, altresì, l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.- nei confronti dei soggetti contro interessati, mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea;

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente



provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati determinabili, su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.l'indicazione dei controinteressati, qualora determinati o determinabili, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 4.il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel Sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

#### **FISSA**

per la discussione della causa l'udienza del giorno **09/07/2021** alle ore \$ora\_prossima\_udienza\_proposta;

#### **DISPONE**

che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a cura della parte ricorrente, fino a 30 giorni prima dell'udienza:

- ai soggetti controinteressati con le modalità predette mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del MIUR;
- all'amministrazione convenuta.

Si ricorda al/ai convenuto/i l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che vanno contestualmente depositati.

Si comunichi.

Trani, 24/02/2021

Il Giudice del Lavoro  
(Marco Sabino Loiodice)

